

Cambiano i requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e si definiscono le nuove figure a seconda dei titoli conseguiti

Architettura: nuove figure ed Esame di Stato

a cura di Giuseppe Romano

Con l'Unione Europea si modifica la regolamentazione di alcune professioni nel segno di una maggiore diversificazione, si specializzano le attività e sembrano semplificarsi i compiti dei relativi ordini professionali.

Questo è stato introdotto grazie al disegno di legge sulla riforma delle professioni che è stato elaborato dal Ministero della Giustizia nella passata legislatura.

Le disposizioni principali per gli ordini e le diverse associazioni sono state così disposte:

- Esame di Stato, iscrizione all'ordine
- Tirocinio formativo
- Tariffe (saranno fissati i corrispettivi massimi e minimi con decreto ministeriale)
- Società di professionisti (l'art. 5 prevede la costituzione di società per le professioni che siano o meno regolamentate e prevede anche la possibilità di società multiprofessionali)
- Ordini e collegi esistenti (mantenere gli attuali compiti di tenuta dell'albo, disciplina degli iscritti e tutela degli interessi pubblici nell'esercizio della professione)
- Formazione, aggiornamento professionale e continua verifica della permanenza dei requisiti per il corretto esercizio dell'attività professionale degli iscritti.

L'INIZIO DELLA RIFORMA: IL DPR 328/2001

Il primo intervento innovatore c'è stato con il DPR 5 giugno 2001 n. 328: modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e le relative prove delle professioni di dottore, agronomo, dottore forestale, agrotecnico, architetto, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento.

La riforma apporterà quindi delle **sostanziali** novità all'interno del meccanismo professionale, generando **nuove figure**, caratterizzate dalla differenziazione di due titoli: la laurea e la laurea specialistica.

Sia gli **architetti** che gli ingegneri laureati con il **corso triennale** potranno iscriversi agli ordini ed esercitare la professione da architetto e da ingegnere "Junior".

Questi potranno svolgere le loro mansioni professionali, che richiederanno quelle particolari conoscenze tecniche standardizzate, cioè senza quelle peculiarità innovative necessarie a chi invece dovrà affrontare le tematiche più complesse, e cioè ai professionisti specialisti con la laurea ordinaria quinquennale, che potranno comunque esercitare la professione, completa di tutte le competenze riconosciute dai loro rispettivi ordinamenti.

La riforma sostanzialmente divide in 2 sezioni gli albi professionali:

- la sezione A riservata agli specialisti
- la sezione B per chi ha conseguito il diploma triennale.

Il regolamento, però, non modifica i diritti degli attuali iscritti agli ordini che fanno parte della sezione B degli albi, e stabilisce che i laureati secondo il vecchio ordinamento possono candidarsi all'esame di stato per accedere indifferentemente ai due elenchi.

La riforma quindi non solo cambia il sistema professionale ma, per forza di cose, rivede l'impostazione di quello strumento che decreta la possibilità di iscriversi ad un ordine professionale e *cioè l'esame di stato*.

Per capire bene il nuovo ruolo di tutte queste competenze, è ovvio che ci vorranno degli anni di *rodaggio*, ma bisogna entrare nel meccanismo teorico delle varie articolazioni delle nuove prove dell'esame di stato.

Infatti è nella lettura di queste prove che *"dovrebbe"* esserci la definizione appropriata di queste specializzazioni.

Qui troviamo infatti delle definizioni da pochi anni entrate nel nostro vocabolario tecnico, quali: *"Paesaggista"*, *"Pianificatore territoriale"*; *"Conservatore"*; che dovrebbero *incarnare* quelle competenze di identificazione culturale che semplificherebbero la riconoscibilità tra i diversi ruoli professionali.

LE COMPETENZE

La riforma, in sostanza, *forma* due classi di professionisti che dovrebbero avere mansioni differenti e che renderebbe logica l'attivazione di tale disegno di legge.

Ma, in effetti, si immettono nel mercato del lavoro dei professionisti che dovranno convivere idoneamente con gli altri senza creare delle discrepanze pertinentziali.

Ma forse per qualcuno non è poi così chiaro, infatti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri denuncia una mancanza di una chiara separazione tra professionisti specializzati quinquennali e quelli triennali.

Questo potrebbe apportare un danno alle due figure professionali, di conseguenza il Consiglio Nazionale presenterà un ricorso contro le nuove denominazioni, considerate ambigue e non adeguate a rappresentare il diverso livello di formazione tra *junior* e *specialisti*.

Bisognerà quindi fare chiarezza in merito alle attribuzioni degli ingegneri junior ed alle loro *"competenze"*; cioè alla progettazione di costruzioni semplici, ed a quelle degli ingegneri, a cui spettano le competenze che implicano tecnologie avanzate.

È ovvio che questa distinzione sistematica si basa su una logica poco affidabile, che potrebbe portare dei dubbi allo stesso committente, che non avrebbe sicuramente chiaro il limite tra ciò che si ritiene innovativo e ciò che si pensa consueto.

In effetti, alla luce di tutto questo, possiamo supporre che la riforma porterà **un vero cambiamento all'interno del mercato del lavoro, dei servizi e dell'offerta**, che potrà essere soddisfatta anche dai laureati junior. Andiamo ora ad analizzare come la riforma scolastica/universitaria delinea questo **nuovo esame di stato**; entrando nel vivo dei caratteri delle varie prove si potrà avere un quadro sicuramente più limpido.

LA RIFORMA DELLA DIRETTIVA 85/384 CEE E L'AMPLIAMENTO DELL'AUTONOMIA IN MATERIA DIDATTICA

Differenti prove caratterizzeranno il **nuovo esame di stato nella facoltà di architettura**, in funzione della durata degli studi e del profilo formativo.

Con la **laurea specialistica** sarà possibile iscriversi nella **sezione A** degli albi, comprendente i settori dell'architetto, del pianificatore, del paesaggista e del conservatore.

Con la **laurea non specialistica**, e quindi con una riduzione della durata degli studi, sarà consentito solo l'accesso alla **sezione B**, con limitazione ai soli settori dell'architetto e del pianificatore, qualificati entrambi come "junior".

Questa direttiva europea costituisce un insieme di principi che dà luogo ad un quadro di riferimento istituzionalmente autorevole, articolato abbastanza da poter definire i requisiti delle prove dell'esame di ammissione alla professione.

Essa si applica alle *attività del settore architettura* ; ovvero alle attività che si intendono esercitate abitualmente col titolo professionale di architetti in Europa.

Dal punto di vista della *padronanza del mestiere* gli obiettivi posti sono legati a due fattori principali, cioè nel raggiungimento della capacità **progettuale** e nel **possesso delle conoscenze** che possono influire sulla **qualità del progetto**: le conoscenze riguardano la storia e le teorie dell'architettura, le tecnologie e le scienze umane, le belle arti, l'urbanistica nonché gli aspetti fisici e funzionali degli edifici.

LE CLASSI DI LAUREA

Sono dei *contenitori* dei corsi di studio dello stesso livello; i corsi di laurea istituiti all'interno delle classi condividono gli stessi **obiettivi formativi** qualificanti e le stesse **attività operative di formazione**.

Quindi gli studenti che frequentano **corsi di nuovi ordinamenti**, al termine dei loro studi, conseguono il titolo nella classe di riferimento del loro corso.

La **modifica degli ordinamenti didattici** ha comportato la necessità di procedere all'adeguamento della struttura degli albi professionali.

Da ciò l'emanazione del DPR 328/2001 che modifica ed integra la disciplina dell'ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti all'ammissione per l'esame di stato e delle relative prove.

Inoltre lo stesso succitato decreto ha introdotto prove diverse per gli studenti laureati secondo i suoi ordinamenti didattici.

Negli albi professionali sono state istituite due sezioni:

- la **Sezione A** - cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento;
- la **Sezione B** - cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea (primo livello) e di diploma universitario triennale.

LE NUOVE PROVE: I CARATTERI

Particolare attenzione verrà dedicata alle **relazioni tra le diverse prove**; la definizione dell'esame per la sezione B contenuta nel decreto connota in modo esauriente il suo carattere tecnico, senza equivoci, per differenza, i contenuti di quello della sezione A sottolinea *un'attitudine alla comprensione generale* ed al coordinamento delle tecniche e discipline apprese.

L'architetto (sezione A - settore "architettura")

Per diventare architetto la riforma dell'esame di stato ha posto, quale requisito indispensabile per l'iscrizione al settore "architettura" sezione A il possesso della laurea specialistica nella classe 4/s architettura ed ingegneria edile, ovvero il superamento di studi svolti secondo le modalità previste dalla direttiva europea e secondo i piani di formazione riconosciuti dagli organismi preposti.

Si presume quindi che nella **prova pratica** l'ambito del progetto debba essere affrontato nelle sue **manifestazioni problematiche** così come nella sua **dimensione teorica e tecnica** tenendo conto anche delle possibilità, data dalle prove scritte successive, di integrare e specificare (come precisato nel decreto) quanto espresso nella prova pratica di progetto, sia in termini **strutturali e costruttivi** che di teoria, storia e tecniche progettuali, ovvero di spiegazione in merito alle scelte compiute ed ai loro riferimenti.

Il pianificatore (sezione A - settore "pianificazione territoriale")

Il contenuto della prova pratica, disposto dal DPR 328/2001, deve essere volto a dimostrare l'acquisizione da parte del laureato di un adeguato livello delle conoscenze idonee, sul piano tecnico, ad **indagare i fenomeni urbani e/o territoriali** o ad effettuare **le valutazioni di piani e programmi** per tutte le scale di intervento.

La prova pratica potrà riguardare, ad esempio, l'applicazione di alcune delle **molteplici tecniche ed analisi** poste a base del **piano urbanistico o territoriale**:

- l'andamento demografico
- il patrimonio edilizio
- il dimensionamento del piano
- la definizione degli *standard* prestazionali
- il degrado delle risorse naturali o culturali
- la produzione delle medesime

D'altra parte le conoscenze utili per la formazione di piani e programmi di trasformazione appaiono molto vaste e la loro dimostrazione dovrebbe per conseguenza comprendere **le modalità valutative della loro fattibilità** amministrativa, urbanistica, ambientale, economica e finanziaria e tendere a rivelare il processo di specifiche nozioni relative:

- alla struttura della pubblica amministrazione
- agli obiettivi della gestione urbanistico ambientale
- all'analisi economico-finanziaria dell'investimento immobiliare.

La prova scritta richiede che il candidato abbia conoscenza dei **fondamenti del diritto urbanistico ed ambientale** che possono individuarsi strutturalmente nel rapporto tra funzione e potestà pianificatoria dell'Ente locale e regionale e diritti della proprietà immobiliare e nella costruzione di processi di condivisione delle decisioni pianificatorie e progettuali.

Dalla prova scritta dovrebbe scaturire la descrizione delle forme possibili di superamento degli strumenti urbanistici esistenti a favore di quelli che possono sostanziare i nuovi possibili rapporti tra amministrazione, cittadini ed operatori.

Il pianificatore (sezione A - settore "paesaggistica")

I campi operativi **dell'architetto del paesaggio**, secondo le definizioni date nel 1998 dall'EFLA (*European Foundation for Landscape Architecture*) comprendono la progettazione di:

- parchi e giardini pubblici e privati
- giardini pensili
- orti botanici
- cimiteri e campi da golf
- la riqualificazione di parchi, giardini e paesaggi storici
- l'analisi, la valutazione e la pianificazione paesistica.

I possibili ambiti di verifica delle sue conoscenze comprenderanno di conseguenza:

- l'analisi paesistica, indirizzata alla valutazione, alla interpretazione ed alla diagnostica necessari per lo svolgimento di studi di impatto ambientale relativi al paesaggio
- i contributi alla redazione di piani paesistici, piani del verde, progetti di inserimento nel paesaggio di complessi civili ed industriali e nello sviluppo di proposte di riduzione dell'impatto di impianti ed infrastrutture
- la progettazione di nuove aree verdi, di sistemi del verde, di spazi aperti, di giardini pubblici e privati, di allestimento di mostre ed esposizioni, di assetto ed organizzazione delle aree scoperte di complessi turistici, di sistemazioni fluviali e cimiteriali, nonché degli interventi di recupero, valorizzazione e restauro di parchi, complessi ambientali storici e paesaggi culturali.

La **prova scritta**, in particolare, potrà mettere in luce **l'attitudine a:**

- collaborare (con competenze specifiche sul paesaggio) nell'ambito di gruppi di studio e di progettazione interdisciplinari
- predisporre pareri, studi, relazioni, perizie implicanti conoscenze giuridiche sulla legislazione attinente la tutela dell'ambiente naturale ed antropizzato e sulle specificità dell'esercizio della professione
- applicare concretamente le conoscenze acquisite di carattere tecnico, valutativo, estimativo e gestionale in ordine alla predisposizione di computi metrico - estimativi, alla direzione dei cantieri ed al controllo delle operazioni e delle tecniche di realizzazione delle opere a verde.

Il conservatore (sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali")

Questo laureato specialistico deve acquisire una formazione teorico-scientifica, oltre che metodologico - operativa, tale da consentirgli di interpretare criticamente e rappresentare approfonditamente i problemi della **conservazione** dei beni architettonici ed ambientali, considerandone la molteplicità degli aspetti.

Trova collocazione autonoma nel mercato del lavoro, con funzioni di responsabilità anche in tutte le istituzioni e gli Enti pubblici e privati operanti nei campi del restauro e della valorizzazione.

Con l'obiettivo della realizzabilità dei progetti, deve poter intervenire nel processo di conservazione con piena conoscenza degli aspetti estetici, storico-critici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali, economici ed ambientali, ponendo particolare attenzione al momento della definizione degli usi compatibili.

Deve infine saper esercitare attività di tutela con ruoli direttivi e di coordinamento di speciali sezioni relative agli ambiti di interesse delle istituzioni.

Gli argomenti dell'esame di Stato, posto che il DPR 328/2001 non prevede lo svolgimento della prova pratica, potrebbero riguardare:

- il rilievo della consistenza e l'analisi del degrado e dei dissesti che interessino edifici, complessi edificati o parti del territorio di pregio architettonico ed ambientale
- lo svolgimento, con appropriata metodologia, di indagini storiche su tessuti urbani, emergenze culturali ed esempi di architettura storica
- gli studi per la conservazione, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione di beni e sistemi architettonici ed ambientali di interesse storico (sia puntuali che di tipo diffuso)
- la valutazione economica e gestionale dei progetti di restauro e valorizzazione dei beni architettonici ed ambientali
- le conoscenze giuridiche, con appropriata descrizione del dispiegamento dei loro effetti, riguardanti la legislazione sui lavori pubblici attinenti i beni architettonici ed ambientali, specialmente in materia di tutela e restauro.

Si tratta di una prova che riguarda la **conoscenza e l'impiego dell'apparato tecnico** e quindi impone una comprensione ampia dei problemi connessi alla definizione ed alla stesura degli elaborati progettuali.

La prova scritta relativa alla **valutazione economica quantitativa** della prova pratica costituisce un'estensione della prova pratica stessa.

All'interno della seconda prova scritta, consistente in un tema o in una prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo, saranno individuati temi e modalità che, soprattutto all'interno della prova grafica (più adatta a rispondere alle finalità della verifica d'esame), consentano di verificare tale capacità.

Differenze sensibili si trovano nella prova scritta riguardante la valutazione della "compatibilità" urbanistica di un'opera pubblica e nella successiva, scritta o grafica, tesa a verificare la preparazione nelle materie caratterizzanti.

La prova orale rientra nello schema logico delle tematiche legislative della materia.

E' logico ritenere che la dimostrazione pratica debba rispondere ad un livello di prestazioni che dovrebbero configurarsi nei termini di collaborazione e concorrenza alla redazione del piano o progetto urbanistico.

Questa prova dovrebbe perciò rendere a dimostrare soprattutto gli obiettivi cui è finalizzata l'applicazione del sistema delle tecniche di analisi poste a base del piano o del progetto urbanistico. Tale condizione dovrebbe essere estesa anche ai caratteri delle altre prove.

Sulla base di queste considerazioni e dell'ampiezza di contenuto della prova pratica si ritiene che la valutazione d'esame debba consentire di riconoscere nel laureato soprattutto la convinzione dell'unità del processo pianificatorio e della sua costante reiterabilità a fronte delle innovazioni che lo stesso processo acquisisce nel tempo.

In questa ottica sembra proponibile l'accentuazione delle verifiche di conoscenza dei suoi strumenti gestionali.

L'architetto Junior (sezione B - settore "architettura")

La prova pratica riguarda le conoscenze necessarie per svolgere i ruoli previsti di collaborazione alle attività progettuali per le quali sia richiesto lo sviluppo grafico di un progetto dato.

Si tratta di una prova che riguarda le conoscenze e l'impiego dell'apparato tecnico e quindi impone una comprensione ampia dei problemi connessi alla definizione ed alla stesura degli elaborati progettuali.

La prova scritta relativa alla valutazione economica quantitativa della prova pratica costituisce un'estensione della prova pratica stessa.

Nei limiti indicati dal decreto il laureato può svolgere attività di progettazione di costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate, di cui deve saper mostrare la conoscenza e padronanza.

All'interno della seconda prova scritta, consistente in un tema o in una prova grafica delle materie caratterizzanti il percorso formativo, saranno individuati temi e modalità che consentono di verificare tale capacità.